

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3312 del 16/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano, richiesta dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. per l'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3494 del 16/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano, richiesta dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. per l'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VERIFICATO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale IP 1663/2015, Num. 909/2015 e P.G. n. 51326 del 17/04/2015, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato dei comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia con provvedimento Prot. n. 33595 del 03/07/2015 e con scadenza di validità in data 02/07/2030 al Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. (C.F. 02485440370 e P.IVA 00582171203), così come modificata da Arpae - AACM con DET-AMB-2018-2929 del 11/06/2018, per area di gestione dell'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente Arpae - AACM}.

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 21/03/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/68732 del 10/04/2025 (**pratica Sinadoc 14409/2025**) dal procuratore del Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. (C.F. 02485440370 e P.IVA 00582171203), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est n. 18/G, Loc. Bazzano, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 svolta presso l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'inserimento della matrice emissioni in atmosfera (per la gestione delle emissioni diffuse generate dallo stabilimento), per la modifica della matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 (adeguamento al D.M. 127/2024, nuova attività R13 e nuovo codice EER 01 03 99), per l'inserimento della matrice di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale scarichi di prima pioggia in acque superficiali già autorizzata.

DATO ATTO che la scrivente Agenzia ha comunicato al Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. con nota PG/2025/170888 del 26/10/2025, anche a seguito delle modifiche sulla gestione dei rifiuti richieste, la necessità di riesaminare d'ufficio la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia {Soggetto competente Arpae - AAEME}, al fine di aggiornare la documentazione di riferimento ed eventualmente di adeguare le prescrizioni ivi contenute (datate all'allegato scarichi settoriale del 2005).

DATO ATTO che l'impianto in oggetto, ai sensi della L.R. 4/2018, è soggetto a screening (in quanto l'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi dell'impianto ha una capacità complessiva superiore a 10

tonnellate al giorno di cui alla lettera B.2.50 dell'Allegato B2 alla L.R. 4/2018) ma per effetto delle modifiche richieste (adeguamento gestionale al D.M. 127/2014 e inserimento della matrice emissioni in atmosfera al fine di mitigare le emissioni diffuse mediante azioni gestionali) non è prevista l'attivazione della "Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" ai sensi della L.R. 4/2018, con particolare riferimento all'art. 5 "Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)" il quale si applica solo progetti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Normativa in materia di Rifiuti (artt. 215-216 del D.Lgs. n. 152/2006)

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV - Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).
- Regolamenti europei n. 333/2011 "Rottami metallici", n. 1179/2012 "Rottami vetrosi" e n. 715/2013 "Rottami di rame". Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione.
- D.Lgs. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.
- D.M. 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Decreti Ministeriali (D.M.) n. 22/2013 "Combustibile Solido Secondario – CSS", n. 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto", n. 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona", n. 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso", n. 188/2020 "Carta e cartone" e n. 127/2024 "Costruzione e demolizione".
- La convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPA, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la Città Metropolitana di Bologna esercita attraverso Arpae, ed i successivi rinnovi della convenzione medesima.
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* e il D.P.C.M. 27/08/2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- D.M. 350/1998 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.
- D.P.R. 151/2011 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.
- Legge 1 dicembre 2018 n. 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto di quanto previsto art. 26 bis *"I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna"*;
- D.M. 127/2024 *"Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae - AAEME con nota PG/2025/100684 del 30/05/2025, veniva trasmessa al SUAP dal Consorzio istante, ed acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2025/167439 del 22/09/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/209847 del 26/11/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP richiedeva al Consorzio istante le integrazioni, con nota acquisita con PG/2025/218200 del 10/12/2025;
- il Consorzio istante richiedeva una proroga dei tempi, con nota assunta agli atti di Arpae al PG/2026/3693 del 12/01/2026, concessa dal SUAP; la documentazione veniva trasmessa dal Consorzio istante con nota assunta agli atti di Arpae con PG/2026/32422 del 19/02/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/38409 del 27/02/2026 comunicava al SUAP che la documentazione pervenuta non era completa e pertanto richiedeva le integrazioni documentali mancanti per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 16/03/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/48432 del 16/03/2026, richiedeva al Consorzio istante le integrazioni mancanti, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/79726 del 30/04/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/80853 del 04/05/2026 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/180973 del 13/10/2025);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Valsamoggia (PG/2025/198694 del 10/11/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/232424 del 31/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali (PG/2026/91195 del 19/05/2026);
- Parere idraulico per la matrice scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali e nulla osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Valsamoggia (PG/2026/94087 del 22/05/2026).

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che Arpae - AAEME ha attivato la procedura di verifica antimafia nell'ambito della quale il Consorzio istante risulta iscritta dalla Prefettura di Bologna al n. 83458/2025/AREA I in data 20/06/2025 (scadenza il 19/06/2026) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (WHITE LIST).

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal consorzio istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1.032,50 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 110,50 (valore già ridotto del 50% ai sensi dell'art. 8 in quanto considerata come rinnovo di singolo titolo senza modifiche sostanziali).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che il Consorzio istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore del Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore del Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. (C.F. 02485440370 e P.IVA 00582171203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al	Arpae

	Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006	Arpae

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione in materia di rifiuti ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 1663/2015, Num. 909/2015 e P.G. n. 51326 del 17/04/2015, con scadenza di validità in data 02/07/2030, e del successivo atto di modifica ed integrazione da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2929 del 11/06/2018, e contestualmente richiede al SUAP Associato dei comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo al Consorzio istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso stradale comunale a fregio di Via Moretto che recapita nel Torrente Samoggia) classificato come “scarico di acque di prima pioggia” provenienti dall’area dove viene effettuata l’attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per il successivo recupero e riutilizzo.

Le acque di pioggia originate dall’attività sono preventivamente trattate mediante un sistema di gestione delle acque di pioggia, correttamente dimensionato in modo da garantire il trattamento delle sole acque di prima pioggia significativamente contaminate. In ingresso alle vasche d’accumulo (capacità 20 m³) è installato un sensore che segnalerà la cessazione dell’evento meteorico. Successivamente alla cessazione di tutte le precipitazioni, verrà inviato un comando all’elettropompa che consentirà lo smaltimento delle acque accumulate ed il loro invio al trattamento e allo scarico. Le acque di prima pioggia (primi 5 mm di ogni evento meteorico) sono sottoposte ad un trattamento di decantazione di sabbie e solidi sospesi e successivamente ad una fase di disoleazione per la rimozione di oli ed idrocarburi. È installato anche un filtro a coalescenza e un otturatore a galleggiante con chiusura automatica, per evitare fuoriuscite di olio. Il sistema di gestione delle acque meteoriche prevede un by-pass in ingresso che consente di inviare direttamente a valle del sistema di trattamento prime piogge le acque di seconda pioggia.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso impianto non sono presenti altri scarichi.

3. Prescrizioni

- a) Il pozzetto di campionamento dello scarico deve essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell’acqua per caduta.

- b) Lo scarico S1 nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi totali.
- c) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- d) Il Titolare dello scarico dovrà effettuare un monitoraggio annuale sulla qualità del refluo scaricato dallo scarico S1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. il monitoraggio del refluo scaricato dovrà essere eseguito da tecnico abilitato mediante prelievo del campione nel pozzetto di campionamento dedicato (indicato nella planimetria di riferimento agli atti di Arpae), sia dello scarico delle acque di prima pioggia che dello scarico delle acque di seconda pioggia;
 2. dovrà essere compiuta analisi, sia del campione di acque di prima pioggia, sia del campione di acque dello scarico di seconda pioggia di cui al precedente punto 1, presso laboratorio di analisi abilitato;
 3. per ogni campione prelevato di cui al precedente punto 1, dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD (come O₂), ferro, fosforo totale (come P), azoto ammoniacale (come NH₄), azoto nitroso (come N) azoto nitrico (come N), idrocarburi totali e tensioattivi totali;
 4. entro 30 giorni dal ricevimento delle succitate analisi, dovrà inviare, mezzo PEC ad Arpae-AAEME ed a Arpae-APAM, gli esiti di tali analisi.
- e) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
1. lo stabilimento sia provvisto di idonea recinzione che dovrà essere mantenuta sempre efficiente;
 2. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 3. il dosso artificiale carrabile, di separazione tra l'area di transito degli automezzi connessi alle attività svolte e l'area di messa in riserva dei rifiuti, sia mantenuto in perfetta efficienza in modo da impedire l'impropria confluenza nella vasca di raccolta delle acque meteoriche non significativamente contaminate;
 4. l'area coperta destinata all'impianto di distribuzione carburanti sita all'interno dello stabilimento sia dotata degli accorgimenti necessari a contenere eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi ed impedire che le acque meteoriche di dilavamento contaminate da idrocarburi confluiscano nella rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento a servizio dell'area adibita alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti inerti;
 5. siano sempre disponibili all'interno dello stabilimento mezzi di emergenza da utilizzare per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna in caso di incidenti o sversamenti accidentali che possano compromettere la qualità delle acque di scarico;
 6. se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile avere il pozzetto di controllo come da prescrizione di cui alla precedente lettera a), siano concordate e condivise con il Distretto territorialmente competente di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna diverse

soluzioni tecniche tali da garantire il prelievo dei campioni di acque di scarico;

7. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 8. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 9. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 10. l'impianto di gestione e trattamento delle acque di prima pioggia sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 11. lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque di prima pioggia sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 12. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento (di prima pioggia e di seconda pioggia);
 13. durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto di almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 14. lo scarico non sia causa di inconvenienti e/o problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 15. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 16. la gestione dei rifiuti non deve creare pericolo per la salute dell'uomo, non deve recare pregiudizio per l'ambiente (aria e odori, acque, suolo, fauna e flora) e non deve danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse e tutelati in base alla vigente normativa.
- f) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 riportate nell'Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- g) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 30158 del 22/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/94087 del 22/05/2026). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- h) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto gestore del corpo idrico ricettore dello scarico originato dallo

stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

- i) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- j) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- k) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- l) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/444/2015).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione tecnica” non datata (agli atti di Arpae con PG/2026/32422 del 19/02/2026).
 - “Tavola 2 – Layout centro di recupero rifiuti” in scala 1:500 e datata marzo 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/79726 del 03/04/2026).
 - “Impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia” in scala 1:50 e datata 04/12/2006 (agli atti di Arpae con PG/2026/79726 del 03/04/2026).

Pratica Sinadoc n. 14409/2025

Documento redatto in data 12/06/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna
Servizio Ambiente
ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUA - matrici: acque reflue, acustica e emissioni in atmosfera - Impresa CONSORZIO TRASPORTI VALSAMOGGIA SCCRL – ubicazione loc. Crespellano Via Moretto senza numero civico (Pratica SUAP n. 353/2025). - Trasmissione di parere.

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 20262 del 10/04/2025 e con successive e corrispondenti integrazioni;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 13/10/2025.0180973.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 059456 del 14/10/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice impatto acustico;

Vista la relazione tecnica emissioni in atmosfera redatta da ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 31/12/2025.0232424.U (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 38 del 02/01/2026, che si allega in copia al presente parere), relativa alla matrice emissioni in atmosfera;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 19/05/2026.0091195.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 29272 del 19/05/2026, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;



Vista la richiesta dei pareri attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC n. 14409/2025 Prot. 04/05/2026.0080853.U (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 25810 del 04/05/2026), alla quale si riscontra con la presente;

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato alle seguenti prescrizioni:**

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto delle condizioni indicate nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 13/10/2025.0180973.U** (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto;**

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**


Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 19/05/2026.0091195.U (al quale, pertanto, si rimanda) **ed a condizione che:**

- **sia acquisita la compatibilità idraulica** del fosso stradale in cui è previsto il recapito dei reflui fognari in argomento (in quanto non di competenza dello scrivente Servizio Ambiente);
- **sia acquisito l'assenso scritto della proprietà** del fosso stradale in cui è previsto il recapito dei reflui fognari in argomento;
- qualora occorra, **siano attuate le misure eventualmente necessarie a:**
 - **evitare** l'insorgere di eventuali inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli;
 - **evitare** l'insorgere di eventuali inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

• **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto di quanto espresso nella relazione tecnica emissioni in atmosfera redatta da ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 14409/25 prot. 31/12/2025.0232424.U (alla quale, pertanto, si rimanda) e **si chiede che** in occasione del rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **sia prescritto:**

- **il rispetto delle prescrizioni indicate nella sopra citata relazione tecnica di ARPAE-ST - Distretto di**



Montagna;

- **l'attuazione delle misure** eventualmente necessarie a evitare e/o ridurre le situazioni di impatto potenzialmente negativo per la popolazione derivanti da eventuali emissioni percepite come particolarmente polverose o maleodoranti;

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2026.05.21.19:12:58
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46=202350119577
2.5.4.65=F1N1FVZZMNC68D42F257H
RSA2048 bits



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 svolta dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. nell'impianto sito in Comune di Valsamoggia, Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto non sono presenti emissioni in atmosfera autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ma resta l'obbligo della gestione delle emissioni diffuse generate presso il medesimo stabilimento.

2. Altre emissioni in atmosfera

- a) Per lo stabilimento in oggetto non sono presenti altre emissioni in atmosfera, ma resta l'obbligo della gestione delle emissioni diffuse generate presso il medesimo stabilimento.

3. Emissioni in atmosfera diffuse

- a) Per il contenimento e la mitigazione delle EMISSIONI DIFFUSE da polveri originate dal caricamento tramogge degli aggregati e dalla movimentazione degli inerti con la pala meccanica, il Gestore di stabilimento dovrà adottare le migliori soluzioni gestionali secondo le tecnologie disponibili e in particolare prevedere la bagnatura dei materiali da movimentare e delle superfici di transito degli automezzi.

- b) Il il Gestore di stabilimento dovrà adottare le migliori soluzioni gestionali per l'area su cui insisterà il frantoio mobile (con getti d'acqua nebulizzata dedicati) al fine di ridurre ai minimi termini la produzione di polveri e la loro diffusione.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica - Rev_01" datata 01/09/2025 (agli atti di Arpae con PG/2025/167439 del 22/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 14409/2025

Documento redatto in data 12/06/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Descrizione dell'impianto

Il sito occupa una superficie di circa 4.600 m², in Comune di Valsamoggia (BO), via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano. Le Norme Tecniche di Attuazione del Comune classificano l'area come Ambito Produttivo Comunale A.P.C. di cui all'art. 6.3 del P.S.C. e 4.4.1. del R.U.E. con destinazione F4 "impianti per l'ambiente", detto uso è sempre ammesso come confermato da parere favorevole trasmesso dal Comune di Valsamoggia in data 23/05/2018 agli atti con PGBO 11877/2018.

Dall'esame del P.T.C.P.¹ emerge che l'impianto è localizzato in area dove insistono vincoli ambientali specifici normati dagli artt. 5.3 del P.T.C.P. "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di Tipo B", trattandosi di rifiuti non pericolosi l'attività è compatibile con detto vincoli così come confermato dall'art. 14.4 comma 2 e con l'allegato O alle norme del P.T.C.P.

La Città Metropolitana di Bologna ha espresso parere favorevole inerente la conformità alle norme del P.T.C.P. Prot. n. 8243 del 12/02/2018, acquisito agli atti di Arpae con PGBO/2018/3590 del 13/02/2018.

L'attività di recupero di rifiuti consiste principalmente nella frantumazione con riduzione volumetrica, separazione e vagliatura di rifiuti di demolizione, e riduzione volumetrica del conglomerato bituminoso di scarifica del manto stradale. Per lo svolgimento di questa attività di lavorazione l'impianto utilizza periodicamente un mezzo mobile a noleggio.

2. Attestazione iscrizione

Si conferma l'iscrizione e contestuale aggiornamento al D.M. 127/2024 e D.M. 69/2018, al Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. per l'impianto in Comune di Valsamoggia (BO), via Moretto senza numero civico, loc. Crespellano, al **n. 163852/14 del 19/11/2014 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti²**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

¹ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ora P.T.M.

² Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5 - Classe 4.**

3. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione di variazione acquisita agli atti con PG/2025/68732 del 10/04/2025 e successive integrazioni, ed alle specifiche prescrizioni sotto riportate.

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero di altre sostanze inorganiche (R5)** che possono essere svolte sono le seguenti³:

Allegato 1.1 - D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006 - Recupero di materia da rifiuti non pericolosi

ALLEGATO	1.1	D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006 RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI	t/a	m ³ (*)	Caratteristiche EoW prodotti
OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	14.000	7.400	
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	7.1/3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904			Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	7.2.3 d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate EER: 010408 - 010410 - 010413			Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	7.6/3 c	Conglomerato bituminoso EER 170302			Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	7.6/3 c	Conglomerato bituminoso EER 170302			Granulato di conglomerato bituminoso conformi D.M. 69/2018

* Capacità di stoccaggio dell'impianto.

b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di recupero R5 è pari a 14.000 tonnellate/anno.**

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- c) **Le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti** è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (D.M. 127/2024), in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto.
- d) Le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del D.M. 127/2024.
- e) Ogni lotto di aggregato recuperato non potrà superare i 3.000 mc, è dovrà essere sottoposto alle seguenti verifiche e controlli di seguito elencati:
- 1) controlli analitici sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del D.M. 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - 2) test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del D.M. 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l];
 - 3) tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024;
 - 4) ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere associato e destinato ad uno degli scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 4 D.M. 127/2024) ed elencati nell'Allegato 2 del D.M. stesso e dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del D.M. 127/2024), la quale, si evidenzia, dovrà riportare gli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto;
 - 5) dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'art. 5 del D.M. 127/2024;
 - 6) Il gestore dovrà mantenere e rispettare il sistema di gestione e controllo della qualità e dell'automonitoraggio, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 127/2024.
- f) L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla planimetria unica (Stato di progetto - Tav 2 - Rev. 01 in scala 1:500 e datata Settembre 2025, agli atti di Arpae con PG/2026/167439 del 22/09/2025), allegata al presente Allegato C. I lotti e le aree di deposito rifiuti dovranno essere ben identificati anche attraverso cartelli mobili tali da permettere la loro identificazione.
- g) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, al D.M. 05/02/1998 ed al D.M. 127/2024.

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero nonché ad aspetti societari per le opportune verifiche antimafia, di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

- b) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- e) In caso di **cessata attività il titolare del presente provvedimento dovrà ripristinare i luoghi**.
- f) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di Arpae il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁵: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **€ 258,23**, che vanno versate a favore di Arpae con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale;
- Il pagamento dovrà avvenire mediante sistema PAGOPA preventivamente inviato da Arpae.**
- g) L'iscrizione nel registro delle imprese è **sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti**.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di variazione Inizio Attività di Recupero di Rifiuti (agli atti di Arpae con PG/2025/114583 del 25/06/2025).
- Documentazione integrativa trasmessa con PG/2025/68732 del 10/04/2025.
- Documentazione integrativa trasmessa con PG/2025/167439 del 22/09/2025.
- Documentazione integrativa trasmessa con PG/2026/32422 del 19/02/2026.
- Documentazione integrativa trasmessa con PG/2026/79726 del 30/04/2026.

Pratica Sinadoc n. 14409/2025

Documento redatto in data 12/06/2026

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

COMUNE DI VALSAMOGGIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

LAYOUT
CENTRO DI RECUPERO RIFIUTI

CONSORZIO TRASPORTI
VALSAMOGGIA - SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.

IL TECNICO :
Ing. Andrea Chirico
Via Ferruccio Parri 35
40128 - BOLOGNA

N° Protocollo

SETTEMBRE 2025

OGGETTO DELLA TAVOLA :

2

TAVOLA N°


Rev. 01

Scala 1:500

STATO DI PROGETTO

ZONA	DESCRIZIONE
A - C	Stoccaggio rifiuti tipologia 7.1
B	Stoccaggio rifiuti tipologia 7.2
D	Stoccaggio rifiuti tipologia 7.6 (DM 69/2013)
E	Stoccaggio rifiuti tipologia 7.6 (DM 127/2024)
F	Posizione frammi e zona di lavorazione
G	Deposito rifiuto lavorato
EoW 1	Zona di deposito/aggiungato recupero in attesa di accettazione e pronto per la vendita
EoW 2	
EoW 3	Deposito granulato bituminoso (DM - 69/2018)

LEGENDA




CONDOTTA A SEMITUBO SEZIONE 3-3



SCALA 1:50

FOSSO DI PROPRIETA' SEZIONE 2-2



SCALA 1:50

DOSSO ARTIFICIALE SEZIONE 4-4



SCALA 1:50

STRADA STATALE N° 569

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 18/08/2025 presentata dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016) per l'attività di recupero R5 e R13 di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 svolta nell'impianto sito in Comune di Valsamoggia, Via Moretto senza numero civico, Loc. Crespellano.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/180973 del 13/10/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con Prot. n. 30158 del 22/05/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nulla osta acustico Prot. n. 30158 del 22/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/94087 del 22/05/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/180973 del 13/10/2025. Il nulla osta del Comune è già riportato nell'Allegato A del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale mentre il supporto tecnico di Arpae-APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) Il Consorzio Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Relazione Tecnica di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 18/08/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dal Consorzio Trasporti Valsamoggia S.c.c.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/167439 del 22/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 14409/2025

Documento redatto in data 12/06/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.